

- errata imputazione codice di un cliente - effettuare lo storno;
- errata contabilizzazione di abbuoni tanto che figurano modeste somme in sospeso - stornare a sopravvenienza;
- imputazione al cliente di un acconto ricevuto - occorre girare l'importo a Clienti c/ anticipi; si potrà reimputare il conto specifico (la scheda del cliente) dopo l'apertura dei conti.

Eventuali rettifiche potrebbero registrarsi:

Abbuoni passivi	a	Clienti
Clienti	a	Sopravvenienze attive

RICEVUTE BANCARIE PRESENTATE PER L'INCASSO

Per l'invio all'incasso delle ricevute bancarie, andrebbe fatto il seguente articolo:

Clienti c/ Ri.ba.	a	Clienti
-------------------	---	---------

a) **Accredito** della Ri.ba. **al dopo incasso** (con o senza scoperto di conto).

All'incasso della ricevuta bancaria:

Banca c/c	a	Clienti c/ Ri.ba.
Commissioni d'incasso	B.7. a	Banca c/c

b) **Accredito** della Ri.ba. immediato **salvo buon fine**, con accredito di apposito c/ bancario.

Alla presentazione in banca delle ricevute bancarie la società ottiene una anticipazione sotto forma di accredito s.b.f. al netto di una percentuale di sconto predeterminata:

==/=	a	Banca c/ Ri.ba. o Banca c/ finanziamento
Banca c/c		
Commissioni d'incasso	B.7.	

All'incasso della ricevuta bancaria:

Banca c/Ri.ba o Banca c/ finanziamento	a	Clienti c/ Ri.ba.
--	---	-------------------

Quando la banca addebita sul c/c gli interessi passivi maturati sul c/ scoperto:

Interessi passivi bancari	a	Banca c/c
---------------------------	---	-----------

♦ Nella prassi contabile, in caso di presentazione s.b.f., spesso non viene rilevato il debito verso la banca per l'anticipazione ricevuta, estinguendo il credito verso il cliente, con la conseguenza di redigere un bilancio non corrispondente a chiarezza, veridicità e correttezza. Potrebbe anche esserci, come conseguenza della errata contabilizzazione, la redazione impropria del bilancio abbreviato per mancato superamento dei limiti.

COLLABORATORI A PROGETTO / COLLABORATORI OCCASIONALI

COLLABORAZIONI A PROGETTO (D.Lgs. 276/2003; Circ. Inps n. 103 del 6.7.2004)

Sono caratterizzate dal "fattore organizzativo" che deve essere legato ad un progetto, un programma di lavoro o una fase di esso, dalla necessaria coordinazione con il committente e dall'irrelevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Il contratto di collaborazione a progetto deve avere forma scritta e contenere obbligatoriamente alcuni elementi:

- la durata, certa o determinabile in funzione del progetto, della prestazione;
- il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, e definizione del suo contenuto;
- il compenso calcolato in misura forfetaria svincolato dal tempo, le modalità di pagamento e gli eventuali rimborsi spese;
- le forme di coordinamento della prestazione lavorativa tra lavoratore e committente;
- le misure prese a tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

Inoltre garantirà al lavoratore nuovi diritti quali:

- la sospensione del contratto, senza proroga della naturale scadenza, in caso di malattia o infortunio. Il committente può recedere dal rapporto qualora la durata della malattia e/o dell'infortunio si protragga per oltre 1/6 della durata complessiva del contratto o comunque per oltre 30 giorni;

- la sospensione del contratto, con proroga automatica di 180 giorni, in caso di gravidanza (in questo caso l'INPS corrisponde anche un'indennità di maternità);
- l'estensione al collaboratore a progetto delle norme di sicurezza previste per i lavoratori dipendenti (solo se la prestazione lavorativa è svolta nei luoghi di lavoro del committente).

Inps: la contribuzione fa riferimento alla gestione separata

lidd: assimilati ai redditi di lavoro dipendente a tempo determinato.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI (mini co.co.co)

Si tratta di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggetti ad un duplice vincolo:

- **temporale:** la durata della prestazione non deve essere superiore a 30 giorni nell'anno solare e con lo stesso committente;
- **economico:** il compenso percepito nell'anno solare e con lo stesso committente, non deve superare i **5.000** euro.

Se uno o entrambi questi limiti vengono superati nell'ambito dell'anno solare e con lo stesso committente, il rapporto di lavoro non potrà più essere definito occasionale ma dovrà essere collegato ad un progetto o programma rientrando quindi nella fattispecie precedente.

Il collaboratore ha l'obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps e di versare i relativi contributi a prescindere dalla durata del rapporto e dal reddito percepito nel corso dell'anno solare con lo stesso committente.

L'obbligo di iscrizione alla gestione separata si ha solo in occasione del primo rapporto di collaborazione. I lavoratori occasionali hanno anche l'obbligo di iscrizione all'Inail nei casi in cui vi siano attività rischiose.

Si ricorda che in qualità di iscritti alla Gestione Separata questo tipo di collaboratori hanno diritto alle stesse prestazioni assistenziali e previdenziali previste per i collaboratori a progetto.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, s'intende quell'attività svolta da chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio con il lavoro proprio, senza vincoli su tempo, modalità, subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

Dall'1.1.2004 i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio devono iscriversi alla Gestione separata Inps qualora, indipendentemente dal numero dei committenti, il loro reddito nell'anno solare superi i 5.000 euro. L'obbligo di iscrizione ricade sul lavoratore che deve reperirlo presso le sedi Inps. L'iscrizione va fatta una sola volta e non dovrà essere ripetuta negli anni successivi. E' al lavoratore in ogni caso che spetta l'obbligo di comunicare al committente il superamento della soglia dei 5.000 euro per gli opportuni versamenti contributivi sul modello F24.

Si ricorda che:

- Con reddito annuo **fino a 5 mila euro:** le collaborazioni occasionali vengono assimilate ai "redditi diversi" ai quali applicare la disciplina della ritenuta di acconto Irpef del 20%. Viene però esclusa qualsiasi forma di contribuzione.
- Con reddito annuo **oltre i 5 mila euro:** le collaborazioni vengono assimilate ai "redditi diversi" ai quali applicare la disciplina della ritenuta di acconto Irpef del 20% e la contribuzione Inps.

Si ricorda che l'obbligazione contributiva spetta solo sulla quota di reddito **superiore ai 5.000 euro**. E' invece **escluso** l'obbligo assicurativo presso l'Inail a prescindere dalla durata della prestazione e dall'importo del compenso stabilito dalle parti.

In ogni caso non sussiste mai, per il collaboratore occasionale, l'obbligo di collegare la propria collaborazione ad un progetto anche nel caso in cui, trovandosi ad avere più rapporti di lavoro, superi la soglia dei 5.000 euro e/o dei 30 giorni lavorativi.

I lavoratori occasionali hanno:

- Diritto all'assegno per il nucleo familiare secondo la disciplina dei lavoratori a progetto ma solo se iscritti alla Gestione separata.
- Diritto alle indennità di maternità e malattia in caso di ricovero ospedaliero secondo la disciplina dei lavoratori a progetto ma solo se iscritti alla Gestione separata;
- Non hanno diritto all'indennità di disoccupazione.

PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

Si tratta di particolari tipologie di lavori previste dalla Legge n. 30/2002 recentemente modificate dalla Legge n. 133/2008 che delimita particolari ambiti di attività tipo piccoli lavori domestici, insegnamento privato supplementare, manifestazioni culturali o caritatevoli, lavori di emergenza e solidarietà, attività agricole stagionali e non, consegna porta a porta, vendita ambulante di stampa quotidiana o periodica, attività specifiche dei settori commercio, turismo e servizi (in questi ultimi tre casi l'utilizzo parziale a questo tipo di prestazione è concesso anche all'impresa familiare – art. 70, c. 1, lett. g – DLgs n. 276/2003) e di altri settori se svolte da studenti.

Finalità di queste tipo di prestazioni è quello di far emergere a livello contributivo realtà accessorie non direttamente riconducibili a veri e propri contratti di lavoro in quanto svolte saltuariamente.